

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 166 del 26/10/2017

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 30 in data 06/03/2017 - Modifica Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2017/2019.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisei** del mese di ottobre, con inizio alle ore 12:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	Sindaco	Х	
dott.ssa Luisa Simone	Vice Sindaco	Х	
prof.ssa Franca De Bellis	Assessore	Х	
dott. Giovanni Filomeno	Assessore		Х
dott. Giovanni Sansonetti	Assessore	Х	
arch. Maurizio Tommaso Pace	Assessore	Х	
		5	1

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 30 in data 06.03.2017 – Modifica Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2017/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che con Deliberazione di G.C. n. 30 in data 06.03.2017, avente per oggetto: "Ricognizione annuale personale ex art. 33 D.Lgs 165/01 per l'anno 2017 – Approvazione Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2017/2019 e Piano Occupazionale 2017", è stata prevista, a mezzo di selezione comparativa, l'assunzione a tempo parziale (50%) e determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di una unità di Specialista Tecnico Senior, Cat. D3, fino alla data del 31.12.2017;

che si intende dare corso alla riferita procedura di assunzione, provvedendo, però, propedeuticamente, alla modifica del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale approvato con la summenzionata Deliberazione n. 30/2017, prevedendo la durata dell'assunzione di cui si parla alla data del 31.12.2018, anziché al 31.12.2017;

Considerato:

che gli artt. 89 e 91 T.u.e.l. n. 267/2000 e l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fissano per le PP.AA. locali l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e costituiscono il riferimento alla necessità di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, prescrivendo come obiettivo finale la riduzione programmata della spesa di personale;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla "funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità...";

Richiamato l'art. 110 – Incarichi a contratto – del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge n. 114/2014. In particolare:

- il comma 1 "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.";
- il comma 3: "I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.";
- il comma 4: "Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.";

Richiamato, quindi, l'art 86 - Incarichi Dirigenziali e di Collaborazione Esterna - dello Statuto Comunale che prevede la possibilità di provvedere "alla copertura di posti di

responsabili di servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire...";

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali prevedono che:

- 557 "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali":
- 557-bis "Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122/2010);
- 557-ter "In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122/2010);

Preso Atto che il riferito comma 557 è stato, da ultimo, modificato:

- dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, con l'aggiunta del comma 557-quater che così recita: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- dal comma 1 dell'art. 16 del D.L. 24/06/2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" che prevede "all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata";

Considerato che la Corte dei Conti Sezione Autonomie si è già espressa sull'applicazione dell'art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006 ai fini del calcolo della riduzione delle spese di personale. La deliberazione n. 25/2014 confermando, peraltro, la lettura letterale delle norme vigenti, afferma che "In luogo del menzionato parametro temporale "dinamico", il legislatore introduce — anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno — un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013;

Visti i prospetti ("A" – "B" – "C" e "D") allegati alla deliberazione di G.C. n. 30/2017, riportanti il Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2017/1019, predisposto nel rispetto dell'obbligo di contenimento del tetto di spesa ex art. 1, comma 557 della legge

296/2006, come successivamente modificato, e di tutte le altre prescrizioni in tema di spesa di personale;

Verificato che la media delle spese di personale sostenute da questo Ente nel triennio 2011/2012/2013 ammonta ad euro **2.287.225,77** e che tale importo rappresenta il valore rispetto al quale questo Ente è tenuto, ai sensi della vigente normativa, ad assicurare il contenimento delle spese di personale;

Visto il comma 1-quater dell'art. 16 del D.L. 24/06/2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" che prevede "all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Dato atto della minore spesa, ammontante ad € 13.086,66, verificatasi nell'anno in corso, avendo questo Ente, alla data odierna, definito numero due delle quattro procedure di assunzione previste al prospetto "B" dello stesso Piano e che, conseguentemente, si determina una minore spesa, quantificabile in € 45.037,17, anche sul totale della spesa di personale afferente gli anni 2018 e 2019;

Ritenuto, quindi, in virtù della disponibilità di spesa venutasi a creare, di procedere alla modifica del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2017/2019 di cui alla Deliberazione di G.C. n. 30/2017, prevedendo, a far data dal 1° dicembre 2017 e fino alla data del 31 dicembre 2018 l'assunzione, a tempo pieno, di una unità, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di "Specialista Senior", Cat. D3 – posto previsto nella vigente dotazione organica dell'Ente - dando atto che la spesa necessaria per tale assunzione (€ 3.131,57 annualità 2017 ed € 37.578,79 annualità 2018) è da conteggiarsi:

- per € 3.131,57 a valere il totale spesa di personale anno 2017 che si ridetermina, in virtù della minore spesa verificatasi (€ 13.086,66), nonché della già esistente previsione di un'assunzione, ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 a tempo parziale (50%), in € 2.246.853,18 anziché in € 2.259.939,84 come riportato nell'allegato "D" della Deliberazione di G.C. n. 30/2017;
- per € 37.578,79 a valere il totale spesa di personale anno 2018 che si ridetermina, in virtù della minore spesa verificatasi (€ 45.037,19), nonché della maggiore spesa afferente l'assunzione per n. 12 mesi dell'unità in parola, in € 2.236.566,17 anziché in € 2.244.024,57, come riportato nell'allegato "D" della Deliberazione di G.C. n. 30/2017;

Dato Atto che, giusta quanto riportato nella più volte richiamata Deliberazione di G.C. n. 30/2017, presso il Comune di Castellana Grotte, rispettoso di tutti i vincoli dettati dal legislatore in tema di spesa del personale, non risultano situazioni di soprannumerarietà di personale, neanche temporanee, né con riferimento alla vigente dotazione organica, né alle singole posizioni economiche delle aree funzionali (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001);

Visto il comma 4 dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 208/2015 "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno";

Rilevato che dagli atti contabili, così come esistenti, si evince che questo Ente, per l'anno 2016, ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015 e che, in via previsionale, ne risulta rispettoso anche per l'anno 2017;

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 183 dell'11.08.2009, 199 del 26.08.2010, 114 del 28.09.2012, 205 del 20.12.2013 e 60 del 30.04.2016 esecutive ai sensi di legge, con le quali è stata approvata e poi modificata la vigente dotazione organica di questo Ente;

Precisato che il Piano Triennale assunzioni 2017/2019, così come modificato con la presente Deliberazione, risulta compatibile con l'obbligo di contenimento del tetto di spesa ex art. 1, comma 557 della legge 296/2006, come successivamente modificato, e con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in tema di spesa di personale;

Visto l'art. 39, comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Visto l'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

Visto il pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 25/10/2017, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in atti;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 25/10/2017, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in atti;

Vista l'attestazione del collegio dei Revisori dei Conti in data 25/10/2017;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

- **1 Di dare atto** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte;
- **2 Di confermare** gli esiti della ricognizione ex art. 16 della legge 12.11.2011, n. 183 (modificativo dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001) di cui alla Deliberazione di G.C. n. 30/2017, dando atto che presso il Comune di Castellana Grotte, rispettoso di tutti i vincoli dettati dal legislatore in tema di spesa del personale, non risultano situazioni di soprannumerarietà di personale, neanche temporanee, né con riferimento alla vigente dotazione organica, né alle singole posizioni economiche delle aree funzionali;
- **3 Di modificare** il Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2017/2019 di cui alla Deliberazione di G.C. n. 30/2017 prevedendo, a far data dal 1° dicembre 2017 e fino alla data del 31 dicembre 2018 l'assunzione, a tempo pieno, di una unità, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di "Specialista Senior", Cat. D3 posto previsto nella vigente dotazione organica dell'Ente dando atto che la spesa necessaria per tale assunzione (€ 3.131,57 annualità 2017 ed € 37.578,79 annualità 2018) è da conteggiarsi:
 - per € 3.131,57 a valere il totale spesa di personale anno 2017 che si ridetermina, in virtù della minore spesa verificatasi (€ 13.086,66), nonché della già esistente previsione di un'assunzione, ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 a tempo parziale (50%), in € 2.246.853,18 anziché in € 2.259.939,84 come riportato nell'allegato "D" della Deliberazione di G.C. n. 30/2017;
 - per € 37.578,79 a valere il totale spesa di personale anno 2018 che si ridetermina, in virtù della minore spesa verificatasi (€ 45.037,19), nonché della maggiore spesa afferente l'assunzione per n. 12 mesi dell'unità in parola, in € 2.236.566,17 anziché in € 2.244.024,57, come riportato nell'allegato "D" della Deliberazione di G.C. n. 30/2017;

4 Di dare atto:

• che la presente modifica del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2017/2019 è stata predisposta sotto l'aspetto ordinamentale tenendo conto della

- vigente normativa in materia di reclutamento e sotto l'aspetto finanziario nei limiti imposti dalle disposizioni in tema di spesa di personale;
- che ne è stata valutata l'incidenza sugli esistenti strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale;
- che la stessa è diretta conseguenza di necessità organizzative, volte a garantire l'esercizio di funzioni fondamentali e conseguire il miglioramento operativo, in uno con l'economicità dell'azione amministrativa;
- **5 Di dare atto,** infine, che la spesa necessaria per l'assunzione di cui al presente atto trova capienza negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 alla Missione 1 Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 101;
- **6 Di demandare** al Responsabile competente ogni adempimento successivo e conseguente per dare concreta attuazione alla modifica approvata con il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **7 Di trasmettere** copia del presente Atto Deliberativo alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) ed ai rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL;
- **8 Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri (art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

<u>Parere di regolarità tecnica</u>: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 25/10/2017

Il Responsabile del Settore I f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 25/10/2017

Il Responsabile del Settore IV f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco f.to dott. Francesco De Ruvo Il Segretario Generale f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 1656

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 31/10/2017 al 15/11/2017.

Castellana Grotte, 31/10/2017

Il Responsabile della Pubblicazione f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

- o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- o è divenuta esecutiva il giorno 26/10/2017 in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 31/10/2017

Il Responsabile del procedimento f.to dott. Cosimo Cardone
